Spedizione in abbonamento postale

Anno 93° — Numero 117

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 20 maggio 1952 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 - Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1951

1952

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1951, n. 1819.

Erezione in ente morale della Fondazione « Don Cipriano Canonici Mattei duca di Giove marchese di Montegibio », con sede in Ferrara.

N. 1819. Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la Fondazione « Don Cipriano Canonici Mattei duca di Giove marchese di Montegibio », con sede in Ferrara, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1952
Atti del Governo, registro n. 53, foglio n. 51. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 marzo 1952, n. 469.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto delle Suore Terziarie Carmelitane Scalze, con sede in Rapallo (Genova).

N. 469. Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto delle Suore Terziarie Carmelitane Scalze, con sede in Rapallo (Genova) e l'Istituto medesimo viene autorizzato ad accettare la donazione disposta da suor Giuseppina Dalmasso ed altre, consistente in alcuni immobili valutati L. 7.938.000.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1952
Atti del Governo, registro n. 53, foglio n. 54. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 marzo 1952, n. 470.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Lorenzo Martire, in frazione Novagli Sera del comune di Montichiari (Brescia).

N. 470. Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Brescia in data 5 maggio 1941, integrato con successivo 25 marzo 1950, relativo alla erezione della parrocchia di San Lorenzo Martire, in frazione Novagli Sera del comune di Montichiari (Brescia) ed il beneficio dell'anzidetta parrocchia viene autorizzato ad accettare la donazione disposta in suo favore da Gray Franco e Barboglio Angela, consistente in una casa di civile abitazione situata in frazione di Novagli Sera del predetto Comune, valutata L. 1.200.000.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1952
Atti del Governo, registro n. 53, foglio n. 53. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 marzo 1952.

Soppressione dell'Archivio notarile mandamentale di Sutri e conservazione come Archivio notarile comunale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 29 giugno 1879, n 4949, con il quale venne istituito l'Archivio notarile mandamentale di Sutri;

Ritenuto che il comune di Sutri non è più capoluogo di mandamento;

Ritenuto che il predetto Archivio, anteriormente alla sua istituzione, esisteva come Archivio notarile comunale con deposito di atti originali antichi;

Vista la deliberazione della giunta comunale di Sutri in data 12 maggio 1951, con la quale si chiede che l'Archivio notarile mandamentale di Sutri sia conservato come Archivio notarile comunale;

Letti i pareri favorevoli in tal senso espressi dal conservatore dell'Archivio notarile distrettuale e del procuratore della Repubblica di Viterbo;

Visti gli articoli 246 e 248 del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge 16 febbraio 1913, n. 89;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

L'Archivio notarile mandamentale di Sutri viene soppresso e conservato come Archivio notarile comunale.

Il Guardasigilli, Ministro anzidetto, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1952

EINAUDI

ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1952
Registro Grazia e giustizia n. 10, foglio n. 65. — OLIVA

(2186)

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1952.

Estensione dell'assistenza sanitaria dell'Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza degli Statali (E.N.P.A.S.) al personale dell'Istituto superiore di sanità assunto ai sensi dell'art. 2 della legge 30 luglio 1950, n. 630.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
E CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 4 lettera *e*) del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 febbraio 1948, n. 147;

Decreta:

Art. 1.

Il personale assunto dall'Istituto superiore di sanità ai sensi dell'art. 2 della legge 30 luglio 1950, n. 630, per le esigenze tecnico-scientifiche connesse con la fabbricazione della penicillina e di altri prodotti, è ammesso a fruire delle prestazioni corrisposte dalla gestione sanitaria dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 marzo 1952

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
RUBINACCI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1952
Registro Lavoro e previdenza n. 7, foglio n. 146. — LA MICELA

(2309)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1952.

Nuove concessioni d'importazione temporanea.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 27 dicembre 1951;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Decreta:

Art. 1.

E' consentita, per la durata di sei mesi, la importazione temporanea delle seguenti merci per gli scopi controsegnati:

Qualità della merce	Scopo per il quale è concessa la importazione temporanea	Quantità minima ammessa alla imp. temp.	Termine massimo per la riesportazione
1. Parti staccate di macchine, non completamente finite (alberi a gomito, teste a croce, fusti biella in acciaio fucinato, bracci di manovella, testate stantuffo in acciaio fuso, basamenti in ghisa, camicie cilindro, testate cilindro)	Per la costruzione di macchine di ogni specie e loro parti (concessione decorrente dal 13 gennaio 1952).	kg. 500	1 anno
2. Piombo, sodio, bromo ed alcool etilico	Per la produzione di etilfluido miscela al piombo tetraetile (concessione decorrente dal 19 gennaio 1952).	kg. 100 per ciascuna merce	6 mesi
3. Recipienti nuovi di qualsiasi materia e tipo, interni ed esterni	Per essere riempiti di prodotti da esportare (concessione decorrente dal 1° gennaio 1952).	n. 100	6 mesi
4. Pelli di ogni specie, greggie o conciate e tinte	Per la fabbricazione di guanti (concessione decorrente dal 1° gennaio 1952).	kg. 25	6 mesi
5. Filati di cotone misuranti più di 20.000 mtl. per 1/2 chilogrammo	Per la fabbricazione di tessuto di puro cotone tipo « popeline » finissimo (concessione decorrente dal 21 ottobre 1951).	kg. 50	1 anno
6. Acetato butirrato di cellulosa	Per la fabbricazione di tasti e di bottoni di comando per macchine da scrivere e da calcolo.	kg. 100	1 anno
7. Acetone e basi piridiche	Per la produzione di tiazolilsolfanilamide.	kg. 100 per l'una o l'altra merce	6 mesi
8. Acetone e glucosio puro	Per la produzione dell'acido ascorbico (vitamina *C*).	kg. 100 per l'una o l'altra merce	6 mesi

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 marzo 1952

Il Ministro per le finanze
VANONI

Il Ministro per il commercio con l'estero
LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1952
Registro finanze n. 10, foglio n. 76. — LESEN

(2287)

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1952.
Immatricolazione dei medici di bordo.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto il decreto Ministeriale 9 giugno 1950, riguardante la sospensione temporanea delle immatricolazioni;

Visto il decreto Ministeriale 12 luglio 1951, col quale sono state riaperte le immatricolazioni nella categoria medici di bordo entro il limite di età previsto dall'articolo 119 del Codice della navigazione;

Considerata l'opportunità, in vista della deficiente disponibilità di medici di bordo regolarmente forniti di libretto di navigazione, di ampliare le possibilità d'immatricolazione per il suddetto personale;

Decreta:

E' consentita l'inscrizione nelle matricole della gente di mare di 1ª categoria dei medici di bordo forniti del relativo diploma di abilitazione rilasciato dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica e in possesso degli altri requisiti prescritti, per l'immatricolazione, dalle vigenti norme di legge, anche oltre il limite di età previsto dall'art. 119 del Codice della navigazione.

Roma, addì 23 aprile 1952

Il Ministro: CAPPA

(2152)

DECRETO MINISTERIALE 11 aprile 1952.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico della fascia intorno ai laghi detti Lago Piccolo e Lago Grande, siti nell'ambito del comune di Avigliana.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Torino per la tutela delle bellezze naturali, nella adunanza del 12 febbraio 1951 includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, una fascia intorno ai laghi detti Lago Piccolo e Lago Grande, siti nell'ambito del comune di Avigliana;

Considerato che l'elenco degli immobili compresi nella fascia suddetta è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Avigliana senza che sia stata prodotta alcuna opposizione da parte di chicchessia;

Riconosciuto che la fascia predetta costituisce un quadro naturale di singolare bellezza, comprendendo anche dei punti di vista dai quali si gode uno spettacolo di grande effetto paesistico;

Decreta:

Tutti gli immobili compresi nella fascia intorno ai laghi detti Lago Piccolo e Lago Grande, delimitati come indicato nell'annesso elenco redatto dalla Commissione provinciale di Torino per la tutela delle bellezze naturali, hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono, quindi, sottoposti a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con l'elenco compilato dalla Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Torino.

La Soprintendenza ai monumenti di Torino curerà che il comune di Avigliana provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati, altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

Il soprintendente comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzeta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 11 aprile 1952

p. *Il Ministro*: VISCHIA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Torino

(*Verbale n. 12*)

Oggi 12 febbraio 1951, in una sala della Soprintendenza ai monumenti di Torino, debitamente convocata con lettera circolare, alle ore 15 si è riunita la Commissione per le bellezze naturali della provincia di Torino, per discutere del seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

Laghi di Avigliana. — La proposta viene messa in votazione e la Commissione all'unanimità delibera che sia elencata agli effetti del n. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, una fascia intorno ai due laghi detti Lago Piccolo e Lago Grande, in territorio del comune di Avigliana.

(*Omissis*).

(2048)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1952.
Approvazione del modello del registro d'iscrizione dei lavoratori portuali occorrente per i servizi della Navigazione interna in attuazione del relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visti gli articoli 21, 131, 132 del Codice della navigazione;

Visto l'art. 25 del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 28 giugno 1949, n. 631;

Ritenuta la necessità di procedere all'approvazione del modello del registro di iscrizione dei lavoratori portuali;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvato il modello del registro di iscrizione dei lavoratori portuali, allegato al presente decreto.

Roma, addì 18 aprile 1952

Il Ministro: MALVESTITI

Mod. I.G.M. N. 386

MINISTERO DEI TRASPORTI

ISPETTORATO GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Ispettorato compartimentale . . . .

Ispettorato di porto di . . . .

Ufficio del lavoro portuale di . . . .

REGISTRO LAVORATORI PORTUALI

Appartenenti alla . . . . categoria

Art. 132 Codice della navigazione
(R. D. 30-3-1942, n. 327)

Art. 25 Regolamento navigazione interna
(D. P. 28-6-1949, n. 631)

Approvato con D. M. 18 aprile 1952, n. 434

N. d'iscrizione	Data d'iscrizione	N. di posizione e classifica di archivio

Cognome . . . Nome . . . paternità . . . . . .
maternità . . . luogo di nascita . . . . .
data di nascita . . . nazionalità . . .
stato civile . . . residenza . . . . .
Qualifica . . . . . .
. . . . . .
Attività individuale . . . .
Attività coordinata da gruppo . . . . . .
Attività coordinata da compagnia . . .
Attività coordinata da impresa . . .
Attività coordinata da cooperativa .
Località ove normalmente si effettua il lavoro . . .
Nome del dirigente dei lavori . . . .
Clienti che serve il lavoratore . . . .
. . . .

RILASCIATO LIBRETTO DI RICOGNIZIONE

N. . . . . in data . . . .

VARIAZIONI E ANNOTAZIONI

. . . .
. . . .
. . . .

Il Direttore dell'Ufficio di lavoro portuale
. . . .

Bollo d'Ufficio

Il Capo dell'Ispettorato di porto
. . . .

Ispettorato compartimentale di . . . .

Ispettorato di porto di .

RIGISTRO LAVORATORI PORTUALI

appartenenti alla categoria

Registro composto di n. fogli numerati e muniti del timbro d'ufficio

Iniziato il dal n. .

Terminato il al n. .

. . addì .

Bollo d ffi

Il Direttore dell'Ufficio del lavoro portuale

.

(2021)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1952.

Nomina del presidente e costituzione del primo Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di assistenza e previdenza fra gli autori drammatici.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 20 ottobre 1951, con il quale è stato concesso il riconoscimento giuridico alla Cassa nazionale di assistenza e previdenza fra gli autori drammatici e ne è stato approvato il relativo statuto;

Visti gli articoli 6 e 7 dello statuto della Cassa nazionale di assistenza e previdenza fra gli autori drammatici, approvato con il suddetto decreto 20 ottobre 1951;

Vista la nota n. 5082/PA del 2 aprile 1952, con la quale la Cassa nazionale di assistenza e previdenza fra gli autori drammatici ha comunicato i nominativi prescelti dall'assemblea generale dei soci per la nomina del presidente e per la costituzione del primo Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Alberto Donini è nominato presidente della Cassa nazionale di assistenza e previdenza fra gli autori drammatici.

Art. 2.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di assistenza e previdenza fra gli autori drammatici è composto dal presidente, dott. Alberto Donini, e dalle sottoelencate persone:

Andrea Delle Siesto, Alessandro De Stefani, Umberto Morucchio e Piero Ottolini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 maggio 1952

Il Ministro: RUBINACCI

(2253)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1952.

Sostituzione di un membro della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Treviso.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo 31 luglio 1938 per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell'industria;

Visto il proprio decreto in data 29 maggio 1950, con il quale fu provveduto alla ricostituzione della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Treviso;

Vista la nota n. 6802 in data 11 aprile 1952, con la quale l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Treviso comunica che le organizzazioni sindacali locali, a seguito del trasferimento in altra provincia del sig. Giuseppe Pavan, membro della Commissione predetta, hanno designato a sostituirlo il signor Attilio Pancera;

Decreta:

Il sig. Attilio Pancera è chiamato a far parte della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Treviso in sostituzione del sig. Giuseppe Pavan.

Roma, addì 5 maggio 1952

Il Ministro: RUBINACCI

(2290)

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1952.

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa Costruzioni edili, stradali ed affini, con sede in Bologna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale in data 13 febbraio 1950, con il quale la Società cooperativa Costruzioni edili, stradali ed affini, con sede in Bologna fu messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del Codice civile e dell'art. 197 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e fu nominato commissario liquidatore il dott. Angelo Sgubbi;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina di altro commissario liquidatore;

Vista la proposta formulata dal Prefetto di Bologna, con nota in data 26 aprile 1952;

Decreta:

Il rag. Spartaco Romani è nominato commissario liquidatore della Società cooperativa Costruzioni edili, stradali ed affini, con sede in Bologna, ai sensi dei già citati articoli 2540 Codice civile e 197 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in sostituzione del dott. Angelo Sgubbi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 maggio 1952

Il Ministro: RUBINACCI

(2239)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 9 aprile 1952 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Don Carlos A. Vaccaro L. Console di Panama a Palermo.

(2137)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 115

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 20 maggio 1952

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,89	633,50
» Firenze	—	—
» Genova	624,90	634 —
» Milano	624,91	635 —
» Napoli	624,80	630 —
» Palermo	—	—
» Roma	624,89	635,50
» Torino	624,89	634,50
» Trieste	624,89	—
» Venezia	624,90	633,50

Media dei titoli del 20 maggio 1952

Rendita 3,50 % 1906	67,65
Id. 3,50 % 1902	65,10
Id. 3 % lordo	66,30
Id. 5 % 1935	95,60
Redimibile 3,50 % 1934	73,475
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	71,825
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	71,25
Id. 5 % (Ricostruzione)	93,125
Id. 5 % 1936	91,925
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,825
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,625

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 20 maggio 1952

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit. 624,90
1 dollaro canadese	» 635,25

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215)

1 lira sterlina	Lit. 1.749,72

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12.50	per franco belga
Danimarca	» 90.46	» corona danese
Francia	» 1.785	» franco francese
Germania	» 148.77	» marco occid
Norvegia (c/nuovo)	» 87.48	» corona norvegese
Olanda	» 164 44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120.78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 15

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
B. T. N. 5% (1950) Serie 10	221	Cap. nom. 1.000 —	Pasini Franco di Cesare, dom. in Milano vincolato d'usufrutto.	Pasini Franco di Cesare, *minore sotto la p. p. del padre*, dom. in Milano, vincolato d'usufrutto.
Id. Serie 17	200	2.500 —	Come sopra.	Come sopra.
B. T. N. 4% (1951) Serie A-1	3811	10.000 —	*Oriccio* Giuseppina fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Santaniello Caterina fu Vincenzo vedova *Oriccio*, dom. a Napoli.	*Riccio* Giuseppina fu Giuseppe, ecc. come contro, vedova *Riccio*, dom. a Napoli.
Id. Serie A-4	103	1.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie A-5	120	500 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie A-10	143	56.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie A-16	118	500 —	Come sopra.	Come sopra.
Rendita 5% (1935)	161414	Rendita 300 —	Irace Vincenza e Lucia fu Giuseppe, minori sotto la tutela di Ferraioli Salvatore di Pasquale, dom. in Sant'Egidio Montalbino frazione di Angri (Salerno), con usufrutto a *Cutinelli* Maria vedova di Irace Giuseppe, dom. in Sant'Egidio Montalbino frazione di Angri (Salerno).	Irace Vincenza e Lucia fu Giuseppe. ecc., come contro, con usufrutto a *Cotiniello* Maria vedova Irace ecc., come contro.
Id.	161415	300 —	Irace Antonio e Salvatore fu Giuseppe ecc., come sopra, con usufrutto come sopra.	Irace Antonio e Salvatore fu Giuseppe ecc., come sopra, con usufrutto come sopra.
Id.	31247	1.000 —	De Blasiis *Elvira* di Giuseppe moglie di La Raja Filippo, dom. a Ferrandina, con vincolo dotale.	De Blasiis *Maria Ida Elvira*, ecc, come contro.
Cons. 3.50% (1906)	775112	350 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	475788	896 —	Piperno Rachele Silvia di Settimio, minore, sotto la curatela del marito Ugo di Nola di *Giacomo*, dom. a Roma, vincolata per dote.	Come contro, di Giacobbe.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

(2097) Roma, addì 30 aprile 1952 *Il direttore generale*: DE LIGUORO

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di un relitto d'alveo del canale consorziale Bocchetta, sito nella Valle dell'Oca (Rovigo).

Con decreto interministeriale 3 gennaio 1952, n. 2866, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di un relitto di alveo del canale consorziale Bocchetta, della superficie di ettari 0.31.52, distinto in catasto con il numero di mappa 235, foglio VI, c. c. di Valle dell'Oca ed indicato nell'estratto catastale in data 1° marzo 1950 in scala 1:4000 dell'Ufficio tecnico erariale di Rovigo, che fa parte integrante del decreto stesso.

(2269)

Passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di terreni del vecchio alveo del fiume Monticano, siti nei comuni di Conegliano e di Mareno di Piave (Treviso).

Con decreto interministeriale 28 febbraio 1952, n. 186, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di una zona di terreni demaniali, già vecchio alveo del fiume Monticano, delle rispettive superfici di Ha 0.04.65, Ha 0.10.15 ed Ha 0.04.65, distinti in catasto del comune di Conegliano, sez. *E*, foglio IX, n. 210-*b*, ed in comune di Mareno di Piave, sez. *A*, foglio n. 3, mappali nn. 36 e 266-*b* ed indicati nell'estratto catastale in data 12 giugno 1951, scala 1:2000 dell'Ufficio tecnico erariale di Treviso, che fa parte integrante del decreto stesso.

(2271)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Nomina della Commissione giudicatrice del concorso al posto di assistente del reparto medico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Venezia.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto-legge 11 marzo 1934, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;
Visto il decreto del Prefetto di Venezia in data 16 ottobre 1948, n. 15724, con cui è stato indetto il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente del reparto medico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi;

Decreta:

E' nominata la Commissione per il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente del reparto medico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Venezia.
La Commissione stessa è così costituita:
Presidente:
Bianchi dott. Giulio, vice prefetto.
Membri:
De Chigi prof. Melchiorre;
Canalis prof. Antonio;
Babudieri prof. Brenno, dell'Istituto superiore di sanità;
Denes prof. Giulio.
Segretario:
d'Elia dott. Paolo.
La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Venezia.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura di Venezia.

Roma, addì 1° aprile 1952

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(2144)

Nomina della Commissione giudicatrice del concorso a tre posti di assistente del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Torino.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto-legge 11 marzo 1934, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;
Visto il decreto del Prefetto di Torino in data 30 dicembre 1950, n. 5203, con cui è stato indetto il concorso pubblico per titoli ed esami, a tre posti di assistente nel reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi;

Decreta:

E' nominata la Commissione per il concorso pubblico per titoli ed esami a tre posti di assistente del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Torino.
La Commissione stessa è così costituita:
Presidente:
Rossini dott. Roberto, vice prefetto.
Membri:
Azzi prof. dott. Azzo;
Durio prof. Emilio;
Visintin prof. Bruno, dell'Istituto superiore di sanità;
Maina prof. Roberto.
Segretario:
Billotta dott. Gaetano.
La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Torino.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura di Torino.

Roma, addì 4 aprile 1952

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(2142)

Nomina della Commissione giudicatrice del concorso al posto di assistente del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Grosseto.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto-legge 11 marzo 1934, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;
Visto il decreto del Prefetto di Grosseto in data 1° luglio 1949, n. 17717, con cui è stato indetto il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Grosseto;

Decreta:

E' nominata la Commissione per il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Grosseto.
La Commissione stessa è così costituita:
Preidente:
Guida dott. Giacinto, vice prefetto.
Membri:
Bovalini prof. Enrico;
Satta prof. Ernesto;
Anselmi prof. Scipione, dell'Istituto superiore di sanità;
Medici prof. Mariano.
Segretario:
Fumaroli dott. Guido.
La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Grosseto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura di Grosseto.

Roma, addì 28 marzo 1952

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(2143)

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Perugia al 30 novembre 1950.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 5 febbraio 1952, n. 20455.2/7282, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Perugia al 30 novembre 1950;

Vista la nota del Prefetto di Perugia, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire l'ostetrica condotta Giovanna Panico Bianconi, deceduta, nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione dell'ostetrica condotta Giovanna Panico Bianconi è nominata componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Perugia l'ostetrica condotta Artimelia Rossi di Carlo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 8 maggio 1952

p. *L'Alto Commissario*: BIANCOROSSO

(2219)

Revoca della nomina a medico provinciale di 2ª classe dei dottori Maccolini Roberto e Imbasciati Bruno

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto 2 maggio 1950, registrato alla Corte dei conti addì 26 giugno 1950 (registro n. 37 Presidenza, foglio n. 46), con il quale venne indetto un concorso per titoli a cinque posti di medico provinciale di 2ª classe (gruppo *A*, grado 7°) nell'Amministrazione della sanità pubblica;

Visto il proprio decreto 13 novembre 1951, registrato alla Corte dei conti addì 3 gennaio 1952 (registro n. 57 Presidenza, foglio n. 336), con il quale fu approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso anzidetto;

Visto il proprio decreto 14 novembre 1951, registrato alla Corte dei conti addì 8 gennaio 1952 (registro n. 58 Presidenza, foglio n. 21), con il quale furono nominati i vincitori del concorso predetto;

Vista la nota n. 3343/502 in data 22 gennaio c. a. della prefettura di Bologna, con la quale è stata trasmessa la lettera di rinuncia alla nomina a medico provinciale di 2ª classe del prof. Roberto Maccolini, classificatosi al 2° posto in graduatoria;

Vista la nota n. 347 in data 22 gennaio c. a. della prefettura di La Spezia, con la quale è stata trasmessa la lettera di non accettazione della nomina a medico provinciale di 2ª classe del prof. dott. Bruno Imbasciati, classificatosi al 4° posto in graduatoria;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, che reca disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Decreta:

E' revocata la nomina a medico provinciale di 2ª classe (gruppo *A*, grado 7°) del prof. dott. Maccolini Roberto e del prof. dott. Imbasciati Bruno.

Ai predetti non sarà corrisposto alcun assegno, non avendo mai assunto servizio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti, per la registrazione a norma di legge, e pubblicato, ad ogni effetto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, addì 25 gennaio 1952

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica
MIGLIORI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1952
Registro Presidenza n. 59, foglio n. 351

(2214)

Nomina a medico provinciale di 2ª classe dei dottori Savoja Amedeo e Barnabai Adalberto, nell'Amministrazione della sanità pubblica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto 2 maggio 1950, registrato alla Corte dei conti addì 26 giugno 1950 (registro n. 37 Presidenza, foglio n. 46), con il quale venne indetto un concorso per titoli a cinque posti di medico provinciale di 2ª classe (gruppo *A*, grado 7°) nell'Amministrazione della sanità pubblica;

Visto il proprio decreto 14 novembre 1951, registrato alla Corte dei conti addì 8 gennaio 1952 (registro n. 58 Presidenza, foglio n. 21), con il quale furono nominati, a decorrere dal 16 novembre 1951, medici provinciali di 2ª classe (gruppo *A*, grado 7°) nell'Amministrazione della sanità pubblica il professore Bevere Lorenzo, il prof. Maccolini Roberto, il professor Leccisotti Giulio, il prof. Imbasciati Bruno ed il dott. Bessler Carlo, risultati vincitori del concorso anzidetto;

Visto il proprio decreto 25 gennaio 1952, in corso di registrazione, con il quale è stata revocata la nomina a medico provinciale di 2ª classe (gruppo *A*, grado 7°) del prof. Maccolini Roberto e del prof. Imbasciati Bruno, per rinuncia dei medesimi alla nomina stessa;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina, in sostituzione dei predetti rinunciatari, dei due candidati risultati idonei, che seguono immediatamente nella graduatoria, e cioè del dott. Savoja Amedeo e del dott. Bernabai Adalberto, classificatisi rispettivamente al 6° ed al 7° posto;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione della sanità pubblica, approvato con decreto 25 giugno 1914, n. 702, ed il decreto 30 ottobre 1924, n. 2042, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 20 gennaio 1941, n. 95, concernente il riordinamento dei ruoli organici del personale della detta Amministrazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, che istituì l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1935, n. 446, concernente l'ordinamento e le attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 1204, concernente modificazioni ai ruoli tecnici dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1949, n. 695, contenente norme relative ai servizi ed ai ruoli dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Vista la legge 11 aprile 1950, n. 130, sui miglioramenti economici ai dipendenti statali;

Decreta:

I dottori in medicina e chirurgia Savoja Amedeo e Barnabai Adalberto sono nominati, a decorrere dal 1° febbraio 1952, medici provinciali di 2ª classe (gruppo *A*, grado 7°) nell'Amministrazione della sanità pubblica, seguendo rispettivamente nell'ordine i vincitori del concorso di cui alle premesse, che hanno accettato la nomina loro conferita.

Al dott. Savoja Amedeo ed al dott. Bernabai Adalberto sarà corrisposto l'assegno annuo lordo di L. 366.300, oltre alle altre indennità come per legge.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione, a norma di legge, e pubblicato, per gli ulteriori effetti, nella *Gazzetta Ufficiale* e nel bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Roma, addì 26 gennaio 1952

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica
MIGLIORI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1952
Registro Presidenza n. 59, foglio n. 350

(2215)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso a cinque posti di specialista aggiunto nel personale civile degli specialisti per il Laboratorio sperimentale di La Spezia (gruppo A, grado 10°).

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, circa i requisiti per l'ammissione ai concorsi a pubblici impieghi nell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, che riguardano la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente disposizioni a favore degli invalidi di guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente la estensione a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale delle provvidenze a favore degli invalidi e orfani di guerra;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante l'applicabilità ai mutilati e invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, che estende ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i benefici e le provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente l'estensione agli invalidi, agli orfani ed ai congiunti dei caduti della guerra 1940-1943 delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e dei congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, che equipara i legionari fiumani agli ex combattenti;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente norme a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-1943;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, concernente l'equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, nonchè l'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, concernente il riconoscimento di qualifiche partigiane e delle qualifiche di reduce dalla deportazione e dall'internamento;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, riguardante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 14 giugno 1941, n. 614, sul riordinamento dei ruoli del personale civile della Marina;

Visto il decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, che reca provvedimenti per l'incremento demografico, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Visto l'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, concernente il computo dei limiti di età nei confronti dei concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

Visto l'art. 2 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 227, che prevede l'ammissione ai pubblici concorsi prescindendo dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del bando, già rivestano la qualifica di impiegato civile di ruolo;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, circa norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione delle carriere dei pubblici impiegati ed in particolare l'art. 5 di esso;

Visti i decreti legislativi 21 novembre 1945, n. 722, e 5 agosto 1947, n. 778, riguardanti provvidenze economiche a favore dei dipendenti statali, nonchè la legge 12 aprile 1949, n. 149;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 284, concernente norme per l'ammissione ai pubblici concorsi di coloro che abbiano ottenuto l'abilitazione all'esercizio professionale;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, che eleva temporaneamente a 35 anni il limite massimo di età per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 16 gennaio 1951 con nota numero 408/12106-2-10-34;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e per titoli a cinque posti di specialista aggiunto nel personale civile degli specialisti per il Laboratorio sperimentale di La Spezia (grado 10°, gruppo *A*).

I posti sono ripartiti nelle seguenti specialità:

Chimici	n.	3
Tecnologi	»	1
Fisici	»	1
Totale	n.	5

Dal concorso sono escluse le donne.

Art. 2.

Al concorso possono prendere parte coloro che non abbiano superato il 35° anno di età e che siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

a) diploma di laurea in chimica, o in chimica industriale, o in ingegneria chimica, per la specialità chimico;

b) diploma di laurea in fisica, o in ingegneria industriale, o elettrotecnica, o chimica, o navale o meccanica, per le specialità fisico e tecnologo.

I laureati in chimica ed in ingegneria dovranno essere in possesso del diploma comprovante il superamento dello esame di Stato per l'esercizio della professione, oppure del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione stessa, a norma del regio decreto-legge 27 gennaio 1947, n. 51, e successive estensioni, nonchè del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 284.

Il limite massimo di età sopra specificato è elevato:

ad anni 40 per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, nonchè per i cittadini che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione ed infine per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia e per i cittadini deportati in territorio nemico e per i profughi della Africa italiana e dei territori di confine;

ad anni 44 per coloro che siano mutilati od invalidi di guerra o mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i decorati con medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

ad anni 45 per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Il limite massimo di anni 35 di età è elevato anche:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*), si cumula con quella di cui alla lettera *b*), e con tutte quelle previste dal secondo e terzo comma del presente articolo purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per coloro che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti del limite massimo di età il periodo intercorso fra il 5 ottobre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente bando già rivestano la qualifica di impiegati statali di ruolo.

Il Ministro è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti; esso si riserva la facoltà di escluderli dal concorso con provvedimento non motivato ed insindacabile.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da lire 32, dovranno pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e affari generali Divisione personali civili Sezione 2a) non oltre i sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Non saranno prese in considerazione quelle istanze che nel termine anzidetto non siano corredate di tutti i documenti richiesti ai commi seguenti.

Tuttavia l'Amministrazione potrà concedere, in via eccezionale, un termine ulteriore per regolarizzare la documentazione.

Nelle domande i candidati dovranno indicare:

a) il loro preciso recapito;

b) i documenti annessi alla domanda;

c) se abbiano partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi per lo stesso ruolo;

d) le specialità per le quali intendono concorrere;

e) se intendano avvalersi della facoltà di cui al paragrafo secondo dell'allegato programma di esami;

f) che accettano qualsiasi destinazione.

I candidati che si trovano sotto le armi dovranno altresì indicare il recapito della loro abituale residenza civile anteriormente alla chiamata alle armi.

I candidati che vengano in possesso, dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, di nuovi titoli preferenziali, sono tenuti a presentare i documenti che comprovino i titoli stessi prima di sostenere la prova orale, sempre che vi siano ammessi.

Art. 4.

A corredo delle domande di ammissione dovranno essere allegati i seguenti documenti

1. Estratto dell'atto di nascita, in bollo da L 40, debitamente legalizzato.

2. Certificato di cittadinanza italiana in bollo da L. 24, debitamente legalizzato, rilasciato in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

3. Certificato in bollo da L. 24, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in nessuna delle cause che ai termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso, rilasciato in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

4. Certificato generale del casellario giudiziario in bollo da L 85, rilasciato dall'ufficiale del casellario giudiziario del tribunale del luogo di nascita del candidato legalizzato dal procuratore della Repubblica e di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

5. Certificato di buona condotta morale e civile, in bollo da L 24, di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto.

In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno.

6. Diploma di laurea (e di abilitazione per i laureati in chimica ed in ingegneria) o copia autenticata dal notaio.

I laureati nella sessione immediatamente anteriore alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande hanno facoltà di esibire un certificato dell'Università debitamente vistato, attestante il conseguimento della laurea, salvo ad esibire il diploma originale, o la copia notarile di esso, all'atto della eventuale nomina.

Coloro che dimostreranno di trovarsi nella impossibilità di presentare il diploma originale o la copia autentica di esso, perchè distrutti o dispersi per ragioni direttamente o indirettamente collegate alle vicende belliche, potranno presentare un certificato dell'Istituto, debitamente legalizzato, presso il quale conseguirono il titolo di studio.

7. Copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare (bollato con marca da L. 40 sul primo foglio e con marca da L. 32 sugli intercalari) oppure certificato dell'esito di leva, in bollo da L. 24, per coloro che siano stati dispensati per qualsiasi motivo dal compiere servizio militare, o che avendo concorso alla leva, non abbiano ancora prestato servizio militare.

Coloro che abbiano prestato servizio militare di guerra ed i cittadini che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, od in qualità di militarizzati o assimilati ad operazioni di guerra, dovranno produrre la dichiarazione integrativa della competente autorità militare, in bollo da lire 24, dalla quale risulti esplicitamente, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la partecipazione dell'interessato ad azioni di guerra.

I partigiani combattenti dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica ai sensi dei decreti legislativi luogotenenziali 21 agosto 1945, n. 518, e 14 febbraio 1946, n. 27.

I mutilati od invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante il certificato modello 69, rilasciao dalla Direzione generale pensioni di guerra, oppure mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra (vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa) in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai sensi dell'art. 17 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e successive estensioni.

Gli orfani dei caduti ed i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato in carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione modello 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, a nome del padre del candidato, oppure con un certificato in carta da bollo da L. 24 del sindaco del Comune di residenza redatto sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I reduci dalla prigionia produrranno una dichiarazione della competente autorità militare comprovante tale loro qualità munita della annotazione che nulla risulta a loro carico nei riguardi del comportamento da essi tenuto all'atto della cattura e durante il periodo di prigionia.

La qualità di reduce dalla deportazione dovrà risultare da attestazione del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede. I civili assimilati ai prigionieri di guerra dovranno produrre i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

8. Certificato medico in carta da bollo da L. 24 di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio. Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un ufficiale medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale o dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto. Per gli invalidi di guerra il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'articolo 13, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo articolo 15.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

9. Fotografia di data recente del candidato con firma autenticata dal sindaco o da un notaio (tassata con marca da L. 32 e debitamente legalizzata) quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario del quale, in tal caso, dovranno essere segnalati gli estremi.

10. I candidati coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, su carta da bollo da L. 24.

11. I candidati che siano impiegati civili o salariati di ruolo dipendenti dall'Amministrazione dello Stato dovranno presentare copia autentica dello stato di servizio civile, rilasciata in bollo dal competente ufficio.

12. Documenti comprovanti eventuali diritti di preferenza agli effetti della nomina.

Art. 5.

La domanda e i documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati.

Non saranno ammessi al concorso coloro che, avendo partecipato a due precedenti concorsi per lo stesso ruolo, non abbiano conseguito la idoneità.

Gli aspiranti che provino con la copia del foglio matricolare di servizio di essere impiegati di ruolo in servizio in una Amministrazione dello Stato, potranno esimersi dal presentare i documenti indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 8, e 9, salvo sempre al Ministero il diritto di chiederne l'esibizione.

I candidati dichiarati indigenti dalle competenti autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 8 e 10 del precedente art. 4 purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza che dovrà essere allegato ai documenti stessi.

I candidati che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 5 e 8 del precedente art. 4, quando li suppliscano con un certificato redatto in carta da bollo da L. 32, del comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta ed inoltre la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'età che deve sussistere alla data del presente bando di concorso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in prove scritte, pratiche ed orali giusta il programma annesso al presente decreto.

Essi avranno luogo in La Spezia od eventualmente in altre sedi che l'Amministrazione si riserva di designare e le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno comunicati agli interessati e con le modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 37, 38 e 39 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice sarà composta come segue:

un generale del Genio navale, presidente;

un professore universitario o dell'Accademia navale per ciascuna specialità, membro;

un ufficiale superiore del Genio navale, membro;

un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al 7°, membro;

un funzionario del ruolo degli specialisti di laboratorio di grado non inferiore all'8°, membro;

un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al 9°, segretario.

Alla Commissione potranno essere aggregati uno o più membri per le lingue estere.

Art. 8.

I temi delle prove scritte e pratiche saranno formulati dalla Commissione giudicatrice e, sempre quando ciò sia possibile, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova.

Prima di sottoporre i candidati alle prove di esame la Commissione procederà alla ricognizione e valutazione di tutti i titoli che i candidati stessi avranno creduto di presentare per certificare la propria idoneità e abilità all'esercizio della professione.

All'uopo verrà assegnato un voto complessivo per ogni candidato da 0 (zero) e 5 (cinque) che contribuirà a formare il punto finale nel modo indicato nel successivo art. 9.

Art. 9.

Per ciascuna prova, così scritta come pratica ed orale, la Commissione dispone di 10 punti.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte e pratiche una media di sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non abbia riportato almeno sei decimi.

La classificazione dei candidati in graduatoria viene fatta moltiplicando il punto di ciascuna prova così scritta come pratica ed orale per il relativo coefficiente, sommando i prodotti ottenuti ed aggiungendo a tale somma, rapportata in ventesimi, il punto eventualmente assegnato a ciascun candidato per i titoli di cui al precedente articolo.

A parità di merito saranno osservate le norme del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive estensioni e modificazioni, in quanto applicabili (in particolare del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800).

Art. 10.

Il personale ammesso all'impiego sarà assunto temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio di amministrazione, avrà dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, sarà definitivamente confermato nell'impiego con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 10° del gruppo *A*.

Coloro che, allo scadere del periodo di esperimento, non fossero ritenuti a giudizio del Consiglio di amministrazione meritevoli della conferma, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salvo la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 11.

Durante il periodo di esperimento verrà corrisposto agli assunti in servizio un assegno mensile lordo pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale iniziale del grado 10°, ai termini del decreto del Ministro per il tesoro 21 gennaio 1945, oltre l'indennità di carovita spettante in base alle vigenti disposizioni.

Il personale proveniente da altri ruoli conserva, se superiore, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale indennità di carovita.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 febbraio 1952.

p. *Il Ministro*: MALINTOPPI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1952
Registro n. 8, foglio n. 33

PROGRAMMA DI ESAMI

A) PER LA SPECIALITÀ CHIMICO.

Prove scritte.

I. — Tema su argomento di chimica tecnologica (coefficiente 2).

II. — Traduzione dal francese in italiano di un brano di chimica tecnologica. Idem dal tedesco oppure dall'inglese a scelta del candidato (coefficiente 1).

Non è ammesso l'uso del vocabolario.

Il candidato può chiedere di sostenere la prova in tutte e tre le lingue indicate. In tal caso la prova in più è calcolata come prova facoltativa.

N.B. — Per le prove facoltative di lingue estere la valutazione è espressa da un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,30 di punto per ciascuna lingua da aggiungersi al voto finale di graduatoria.

La Commissione non può attribuire il minimo anzidetto se il candidato non dimostri di avere sufficiente conoscenza della lingua considerata.

Prove pratiche.

I. — Prova di analisi qualitativa di una miscela solida polverizzata contenente non più di 5 acidi e 5 basi da eseguirsi in un unico periodo di tempo non superiore a 10 ore (coefficiente 2).

II. — Prova di analisi-chimico-tecnologico quantitativa con separazione e dosamento di 2 sostanze in un prodotto industriale secondo un tema stabilito dalla Commissione e da eseguirsi in 2 periodi di tempo non superiori complessivamente a 20 ore (coefficiente 2).

Per queste due prove il candidato farà relazione scritta.

N.B. — La Commissione esaminatrice prepara per la prova I tante miscele quanti sono i candidati (e in ogni caso non meno di 3); per la prova II prepara tanti temi quanti sono i candidati (e in ogni caso non meno di 3) contenenti quantità diverse delle due sostanze da separare e determinare.

Per tutte le prove pratiche l'assegnazione del tema sarà fatta per sorteggio. La Commissione può autorizzare l'uso di trattati durante l'esecuzione delle prove e la stesura delle relazioni relative.

Prova orale.

a) Discussione sulla prima prova scritta e sulle prove pratiche. Argomenti di chimica tecnologica (coefficiente 2).

b) Nozioni amministrative e di statistica (coefficiente 1). Ordinamento amministrativo dello Stato. Stato giuridico ed economico degli impiegati e salariati statali.

B) PER LA SPECIALITÀ FISICO.

Prove scritte.

I. — Tema su argomento di fisica sperimentale (coefficiente 2).

II. — Traduzione dal francese in italiano di un brano di fisica tecnologica. Idem dal tedesco o dall'inglese, a scelta del candidato (coefficiente 1).

Non è ammesso l'uso del vocabolario.

Il candidato può chiedere di sostenere la prova in tutte e tre le lingue indicate. In tal caso la prova in più è calcolata come prova facoltativa.

N.B. — Per le prove facoltative di lingue estere la valutazione è espressa da un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,30 di punto per ciascuna lingua da aggiungersi al voto finale di graduatoria.

La Commissione non può attribuire il minimo anzidetto se il candidato non dimostri di avere sufficiente conoscenza della lingua considerata.

Prova pratica.

Esecuzione di misure inerenti ad uno degli argomenti seguenti, previa eventuale registrazione degli apparecchi usati e relazione scritta sulle osservazioni eseguite (coefficiente 2). Tempo concesso 10 ore:

1) taratura di coppie termoelettriche;
2) misura di alte temperature con pirometro ottico;
3) determinazione delle caratteristiche più essenziali dei principali strumenti ottici (microscopi, cannocchiali, ecc.);
4) misure fotometriche, spettro-fotometriche e nefolometriche;
5) analisi spettrografica qualitativa di una lega metallica o di una polvere;
6) misure elettriche, correnti (ad esempio di resistenza, di capacità, di induttanza anche in alta frequenza);
7) determinazione delle costanti di un galvanometro;
8) misure di forze elettromotrici;
9) rilievo delle caratteristiche di una valvola termojonica o di una cellula fotoelettrica.

Prova orale.

a) Discussione sulla prova scritta e sulla prova pratica. Argomenti di fisica sperimentale (coefficiente 2).

b) Nozioni amministrative e di statistica (coefficiente 1). Ordinamento amministrativo dello Stato. Stato giuridico ed economico degli impiegati e salariati statali.

C) PER LA SPECIALITÀ TECNOLOGO.

Prove scritte.

I. — Tema su argomento di tecnologia (coefficiente 2).

II — Traduzione dal francese in italiano di un brano di fisica tecnologica. Idem dal tedesco oppure dall'inglese a scelta del candidato (coefficiente 1).

Non è ammesso l'uso del vocabolario.

Il candidato può chiedere di sostenere la prova in tutte e tre le lingue indicate. In tal caso la prova in più è calcolata come prova facoltativa.

N.B. — Per le prove facoltative di lingue estere la valutazione è espressa da un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,30 di punto per ciascuna lingua da aggiungersi al voto finale di graduatoria.

La Commissione non può attribuire il minimo anzidetto se il candidato non dimostri di avere sufficiente conoscenza della lingua considerata.

Prova pratica.

(Durata della prova 6 ore, coefficiente 2).

La prova pratica consisterà nell'esecuzione di una delle seguenti prove a temperatura ambiente:

1) di trazione fino a rottura;
2) di resilienza fino alla rottura;
3) di piegamento fino a rottura ed a completo combaciamento;
4) di durezza coi metodi Wickers, Brinell o Rockwell, su un provino metallico standard e nell'interpretazione dei risultati ottenuti.

Prova orale.

a) Discussione sulla prima prova scritta e sulla prova pratica (coefficiente 2). Argomenti di tecnologia.

b) Nozioni amministrative e di statistica (coefficiente 1). Ordinamento amministrativo dello Stato. Stato giuridico ed economico degli impiegati e salariati statali.

Roma, addì 25 febbraio 1952.

p. *Il Ministro*: MALINTOPPI

(2299)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Nomina di tenenti in servizio permanente nel servizio sanitario dell'Esercito - ruolo ufficiali medici

Visto il decreto Ministeriale 5 settembre 1949, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 1950, registro n. 4, foglio n. 34, con il quale viene indetto un concorso per titoli ed esami a ottanta tenenti medici, dieci tenenti chimico-farmacisti e sei tenenti veterinari nel servizio permanente dell'Esercito;

Visto il decreto Ministeriale 20 maggio 1950, registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 1950, registro n. 19, foglio n. 174 e decreto Ministeriale 27 novembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 1951, registro n. 3, foglio n. 386, con i quali vengono, tra l'altro, prorogati i termini per la presentazione delle documentate istanze di ammissione al citato concorso;

Visto il decreto Ministeriale 27 maggio 1950, registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 1950, registro n. 21, foglio n. 233, con il quale, tra l'altro, è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento di ottanta tenenti medici in servizio permanente;

Visto il decreto Ministeriale 30 settembre 1951, registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 1951, registro n. 52, foglio n. 136, con il quale è stata apportata modifica alla composizione della Commissione esaminatrice del citato concorso per il reclutamento di ottanta tenenti medici in servizio permanente;

Visto il decreto Ministeriale 26 novembre 1951, registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 1952, registro n. 2, foglio n. 105, con il quale è stata apportata modifica alla composizione della Commissione per il reclutamento di ottanta tenenti medici in servizio permanente;

Visto il decreto Ministeriale 28 luglio 1951;

Visto il decreto Ministeriale 15 dicembre 1951, registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1952, registro n. 8, foglio n. 86, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito;

Tenuto conto che i dottori in medicina e chirurgia: Velardi Giovanni Battista (7°), Vaccarella Carmelo (16°), Vetere Carlo (32°), Casilli Mario Liborio (41°), Mazzella Gabriele (47°), D'Ercole Rinaldo (58°), Crafa Angelo (59°), Gallo Giuseppe (70°), Perrino Annibale (80°), hanno dichiarato di rinunciare alla nomina a tenente medico in servizio permanente;

Tenuto conto delle rinuncie alla nomina a tenente medico in servizio permanente prodotte dai dottori in medicina Murolo Giuseppe (86°), Sidari Alfredo (87°), Fasulo Vincenzo (89°), Possenti Giorgio (92°), dichiarati vincitori in surrogazione di vacanze prodottesi nella graduatoria generale di merito;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico.

I seguenti candidati vincitori del concorso bandito con decreto Ministeriale 5 settembre 1949, citato nelle premesse, sono nominati tenenti in servizio permanente nel Servizio sanitario dell'Esercito — ruolo ufficiali medici — con anzianità assoluta corrispondente alla data del presente decreto e con riserva di anzianità relativa:

Sottotenente medico di complemento Vinci Pietro di Francesco, classe 1919.

Sottotenente medico di complemento Dettori Antonio Giulio di Giovanni Maria, classe 1927.

Sottotentente medico di complemento Liverani Giacomo di Antonio, classe 1926.

Dott. in medicina Iadevaia Vittorio di Tommaso, classe 1922.

Sottotenente medico di complemento Palermo Giuseppe di Attilio, classe 1925.

Sottotenente medico di complemento Pulcinelli Mario di Orlando, classe 1922.

Sottotenente medico di complemento Santoboni Vincenzo di Umberto, classe 1926.

Sottotenente medico di complemento D'Arpe Giovanni di Errico Augusto, classe 1924.

Sottotenente medico di complemento Salierno Aldo di Giovanni, classe 1924.

Sottotenente medico di complemento Chiriatti Giuseppe Nicola di Paolo, classe 1922.

Dott. in medicina Nucci Gino di Francesco, classe 1925.

Dott. in medicina Sarandrea Pasquale di Giovanni, classe 1922.

Dott. in medicina Mazzeo Giuseppe di Francesco, classe 1924.

Sottotenente medico di complemento Marzi Mario di Torquato, classe 1924.

Sottotenente medico di complemento Mercone Annibale di Giuseppe, classe 1926.

Dott. in medicina Montanariello Angelo di Vincenzo, classe 1922.

Sottotenente medico di complemento Canu Giuseppe di Antonio, classe 1925.

Dott. in medicina Capo Arno Antonio di Arturo, classe 1923.

Sottotenente medico di complemento Maienza Mario di Olimpio, classe 1923.

Maresciallo di sanità c. c. Rolle Ettore di Giuseppe, classe 1915.

Dott. in medicina Giovagnorio Roberto di Francesco, classe 1925.

Sottotenente medico di complemento Cillis Teodosio di Vito Donato, classe 1924.

Sottotenente medico di complemento Rombolà Filippo di Gregorio, classe 1923.

Sottotenente medico di complemento Petrocca Gregorio di Giuseppe, classe 1915.

Sottotenente medico di complemento Manganiello Augusto di Carmine, classe 1924.

Sottotenente medico di complemento Altissimi Carlo di Evaristo, classe 1926.

Dott. in medicina Crapanzano Loris di Ernesto, classe 1925.

Sottotenente medico di complemento Parini Allieto di Lodovico, classe 1925.

Dott. in medicina Porcu Sisinnio di Francesco, classe 1922.

Sottotenente medico di complemento Manica Manlio di Paolo, classe 1924.

Dott. in medicina de Simone Ugo di Arnaldo, classe 1924.

Dott. in medicina Sbarro Benedetto di Luigi, classe 1925.

Sottotenente medico di complemento Sannini Tullio di Umberto, classe 1922.

Sottotenente medico di complemento Imperadore Michele di Ferdinando, classe 1923.

Dott. in medicina Pinna Rodolfo di Pietro, classe 1920.

Dott. in medicina Bucci Raffaello di Carmine, classe 1922.

Tenente di fanteria in servizio permanente Turchini Vittorio di Paolo, classe 1922.

Dott. in medicina Contreas Vittorio di Luigi, classe 1924.

Dott. in medicina Favuzzi Enrico di Armando, classe 1925.

Sottotenente medico di complemento Della Valle Michele di Giovanni, classe 1924.

Dott. in medicina Mari Sergio di Francesco, classe 1925.

Sottotenente medico di complemento Macrì Natale di Giovanni, classe 1923.

Sottotenente medico di complemento Giusti Vincenzo di Gregorio, classe 1922.

Sottotenente medico di complemento Lagrasta Giuseppe di Sergio, classe 1923.

Dott. in medicina Foti Natale di Carmelo, classe 1923.

Sottotenente medico Caccese Giuseppe di Pompilio, classe 1924.

Sottotenente medico Sansone Pasquale di Filippo, classe 1917.

Sottotenente medico Testa Domenico di Primo, classe 1925.

Dott. in medicina Gallozzi Marcello di Ugo, classe 1922.

Sottotenente medico di complemento Dati Franco di Camillo, classe 1925.

Sottotenente medico di complemento Proto Donato di Alfredo, classe 1922.

Sottotenente medico di complemento Guccione Stefano di Gioacchino, classe 1923.

Dott. in medicina Ornano Francesco Mario di Antonio, classe 1923.

Sottotenente medico di complemento Marino Carmelo di Corrado, classe 1923.

Sottotenente medico di complemento Agrò Vincenzo di Angelo, classe 1925.

Sottotenente medico di complemento Schiavone Gregorio di Francesco, classe 1924.

Sottotenente medico di complemento Colatutto Donato di Antonio, classe 1924.

Sottotenente medico di complemento Iemmola Calogero di Giuseppe, classe 1925.

Dott. in medicina Barucchi Francesco di Silvio, classe 1924.

Dott. in medicina Spallino Vincenzo di Lorenzo, classe 1924.

Dott. in medicina Pepe Dante di Alessandro, classe 1925.

Sottotenente medico di complemento Purpura Giuseppe di Pietro, classe 1924.

Sottotenente medico di complemento Piazzi Umberto di Rodolfo, classe 1924.

Dott. in medicina Segala Umberto di Mario, classe 1925.

Sottotenente medico di complemento Rinaldi Pietro di Carmelo, classe 1922.

Tenente di fanteria in servizio permanente De Venezia Ugo di Ciro, classe 1921.

Sottotenente medico di complemento Scialdone Domenico di Raffaele, classe 1925.

Sottotenente medico di complemento Cordeschi Angelo di Pietro, classe 1923.

Sottotenente Corpo sanitario aeronautico di complemento Lanzi Alberico di Francesco, classe 1919.

Sottotenente medico di complemento Carbone Enrico di Mario, classe 1920.

Dott. in medicina Coreno Mariano di Elia, classe 1921.

Dott. in medicina Piras Giuseppe di Ambrogio, classe 1922.

Sottotenente medico di complemento Castronovo Calogero di Gaetano, classe 1924.

Dott. in medicina Marini Antonio di Andrea, classe 1923.

Sottotenente medico di complemento Sigliuzzo Rodolfo di Anteo, classe 1925.

Sottotenente medico di complemento Abbattista Angelantonio di Sergio, classe 1918.

Sottotenente medico di complemento Neri Filippo di Francesco, classe 1924.

Capitano di fanteria in servizio permanente Monti Roberto di Giuseppe, classe 1920.

Dott. in medicina Aschettino Flavio di Alfredo, classe 1924.

Dott. in medicina Zuniga Mario di Pasquale, classe 1922.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1952

EINAUDI

PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1952
Registro n. 20, foglio n. 65

(2281)

PREFETTURA DI PADOVA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Padova

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PADOVA

Visto il decreto prefettizio n. 35592 Div. III M. in data 12 marzo 1950, con il quale veniva bandito un concorso per i posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Padova alla data del 10 marzo 1950;

Vista la relazione della Commissione giudicatrice;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei veterinari concorrenti risultati idonei nel concorso di cui nelle premesse:

1. Mezzabotta dott. Lando	punti 102,72	su 150
2. Martini dott Mario	» 101,03	»
3. Ravignani de Piacentini dott. Gian Franco	» 94,36	»
4. Spagnolo dott. Augusto	» 93,10	»
5. Visentini dott. Mario	» 87,81	»
6. Badiali dott. Bruno	» 84,47	»
7. Zmarich dott. Antonio	» 83,51	»
8. Tria dott. Giuseppe	» 83,22	»
9. Tramonte dott. Salvatore	» 78,90	»
10. Marcaccini dott. Mario	» 76 —	»
11. Soliman dott. Antonio	» 74,30	»
12. La Scala dott. Arnaldo	» 74,28	»
13. Gnoato dott. Marco	» 63,30	»
14. Dagnino dott. Vincenzo	» 61,20	»
15. Bassani dott. Flavio	» 60,61	»

Padova, addì 28 aprile 1952

Il prefetto CELONA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PADOVA

Visto il decreto prefettizio n. 35592 Div. III M. in data 12 marzo 1950, con il quale veniva bandito un concorso per i posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Padova alla data del 10 marzo 1950;

Vista la relazione della Commissione giudicatrice;

Vista la *graduatoria dei concorrenti* approvata con odierno decreto prefettizio n. 13451 Div. III M.

Tenute presenti le preferenze indicate da ciascun concorrente nella domanda di partecipazione al concorso;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sottoscritti veterinari vengono dichiarati vincitori del concorso di cui alle premesse e designati alle competenti Amministrazioni consorziali per la nomina a titolari della condotta indicata rispettivamente a fianco di ciascun nominativo:

1) Mezzabotta dott Lando di Attilio, con recapito a Padova, via Palestro n. 3, vincitore della condotta consorziale di Vigonza;

2) Martini dott. Mario fu Giacomo, con recapito a Legnago (Verona), viale dei Tigli n. 11, vincitore della condotta consorziale di Camposanpiero.

Padova, addì 28 aprile 1952

Il prefetto: CELONA

(2233)

PREFETTURA DI FORLI'

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Forlì

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FORLI'

Visto il proprio decreto di pari numero del 24 gennaio 1952, con cui fu approvata la graduatoria del pubblico concorso a posti di medico condotto, vacanti in provincia di Forlì di cui al decreto prefettizio n. 18867 del 16 agosto 1947;

Visto il proprio decreto di pari numero del 24 gennaio 1952, con cui furono dichiarati i vincitori del concorso stesso;

Considerato che il dott. Savorani Secondo, con lettera in data 17 aprile corrente, diretta al sindaco di Tredozio, ha dichiarato di rinunciare alla condotta medica di levante di quel Comune;

Ritenuto doversi dichiarare vincitore della sede suddetta il candidato dichiarato idoneo che segue nella graduatoria il rinunciatario;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Artusi Mario è dichiarato vincitore del concorso di cui in narrativa per la sede di Tredozio levante.

Forlì, addì 27 aprile 1952

Il prefetto QUERCI

(2057)

PREFETTURA DI TERAMO

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Teramo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Visto il decreto prefettizio in data 7 febbraio scorso, numero 2541, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in questa Provincia, di cui al bando 27 dicembre 1950, n. 18466;

Visto il decreto in data 7 febbraio scorso, n. 2542, con il quale si è provveduto a dichiarare i vincitori del predetto concorso e successive modifiche;

Visto che i dottori Moschetta Emilio, Di Carlo Antonio, Vicerè Ernesto e Mastrangelo Beniamino, vincitori del concorso per la condotta medica di Valle Castellana (1ª zona), hanno rinunziato a detta sede;

Ritenuto di dover dichiarare vincitore per la predetta condotta, il concorrente idoneo che segue nella graduatoria i rinunziatari e che ha chiesto quella sede in ordine di preferenza;

Considerato che tale concorrente è il dott. Monina Vincenzo;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Monina Vincenzo è dichiarato vincitore della condotta medica di Valle Castellana (1ª zona).

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Teramo e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura ed in quello del Comune interessato.

Teramo, addì 3 maggio 1952

Il prefetto: LONGO

(2148)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.